



# Città di Altamura

Provincia di Bari  
Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr.32 del 19/06/2023

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA DI ALCOOLICI DURANTE LA MANIFESTAZIONE FESTA DELLA MUSICA 2023

## IL SINDACO

**PREMESSO** che il Comune di Altamura, nell'ambito delle iniziative tese a favorire le espressioni e le manifestazioni artistiche, ed in particolare nell'alveo delle celebrazioni del musicista Saverio Mercadante, con Delibera del Commissario Prefettizio n. 13 del 01/02/2023 ha inteso aderire alla festa Europea della musica, istituita per il 21 giugno, solstizio d'estate, in linea con i principi sanciti nella Carta di Budapest;

**PRESO ATTO** che per tale evento, che si svolgerà appunto in data 21 giugno, si prevede l'esibizione di diversi artisti nel centro storico della città, nello specifico in Corso Federico Piazza Repubblica e Piazza Duomo, determinando un notevole afflusso di pubblico nelle suddette zone della Città;

**RILEVATO** che per tale circostanza si rende necessario attuare tutte le misure necessarie per garantire lo svolgimento degli eventi nei giorni stabiliti in assenza di turbative per l'ordine pubblico;

**DATO ATTO** degli esiti della riunione del Tavolo Tecnico di pianificazione delle misure di Security e Safety tenutasi in data 05 giugno 2023;

**RITENUTO** necessario alla luce di quanto sopra disporre i divieti come di seguito indicati:

- a) divieto di somministrazione di bevande alcoliche superiore al 21 per cento del volume da parte degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di vicinato e di distributori automatici H24, nonché dei venditori su aree pubbliche e itineranti (ambulanti), presenti nel perimetro compreso le Piazze e/o aree della manifestazione;
- b) divieto di vendita "per asporto" (trasportate fuori dai luoghi di vendita), di bevande contenuta in bottiglie di vetro, lattine e/o recipienti chiusi, da parte degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di vicinato e di distributori automatici H24, nonché dei venditori su aree pubbliche e itineranti (ambulanti), presenti nel perimetro compreso le Piazze e/o aree della manifestazione;

**RITENUTA** la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di specifica ordinanza contingibile ed urgente;

**VISTO** l'art. 54 comma 4 della Legge 28/8/1991, n° 287 che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza, anche extra ordinem, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana;

**VISTO** l'art. 42 del vigente Statuto Comunale.

## **ORDINA**

E' fatto divieto, dalle ore 15,00 alle ore 24,00 di mercoledì 21 giugno 2023, agli esercizi pubblici di tipo "A-B-C" di cui all'art. 5 della Legge 28/8/1991, n° 287, agli esercizi di vicinato (esercizi commerciali), ai distributori automatici H24, nonché ai venditori su aree pubbliche e itineranti (ambulanti) ubicati nei luoghi interessati, di:

- a) di vendere sostanze alcoliche superiore al 21 per cento del volume;
- b) effettuare la vendita "*per asporto*" (trasportare fuori dai luoghi di vendita), di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro, lattine e/o recipienti chiusi, per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni in condizioni di massima sicurezza.

## **DISPONE**

che copia della presente ordinanza:

- 1) sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale;
- 2) sia data comunicazione ai mezzi di informazione presenti nel territorio comunale;
- 3) sia trasmessa per l'osservanza, a tutte le forze di polizia ed alla Polizia Locale, che sono incaricati del controllo e dell'esecuzione del presente provvedimento, ed a cui spetta l'accertamento e la contestazione di eventuali violazioni;
- 4) sia trasmessa per le rispettive competenze al Sig. Questore di Bari; al Comando Provinciale Carabinieri di Bari ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

## **AVVERTE**

L'inottemperanza al presente provvedimento, comporterà per i trasgressori l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 1.032,00 (sanzione edittale da € 516,00 ad € 3.098,00), oltre all'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17 quater del T.U.L.P.S. (sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a tre mesi);

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al presidente della repubblica da proporre entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

**IL SINDACO**

**Prof. Vitantonio PETRONELLA**

**(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 21  
Dlgs 82/2005 e smi)**